



## “DECERTIFICAZIONE”: I PRIMI CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Che la “decertificazione” spinta voluta dal Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, **Filippo Patroni Griffi**, e prevista dall’art. 15 della legge n. 183/2011, potesse portare più di un problema e forse non ottenere i risultati desiderati erano in molti a pensarlo.

Del resto il divieto imposto alla Pubblica Amministrazione di ricevere certificati dalle mani dei cittadini ed, insieme, l’obbligo di controllare le autocertificazioni (*sostitutive dei documenti*) presentate, può aprire un corto circuito nelle procedure.

Il sistema infatti può funzionare solo se le PP.AA. dialogano fra loro in tempo reale e si rispondono velocemente, ma se questo non avviene (*ed è certo che in molti casi non avverrà, perché molte PP.AA. non brillano certo per efficienza*) le procedure rischiano di rallentarsi ancora più di quanto non avvenga oggi.

Se infatti la PP.AA. “Z” interpella la PP.AA. “Y” per conoscere se dati che gli sono stati autocertificati sono veri, e la PP.AA. interpellata non risponde, tutta la pratica si blocca, paradossalmente danneggiando il cittadino richiedente, che si vede sospendere l’istruttoria o la concessione senza avere la possibilità di far nulla perché, pur essendo egli l’interessato, il dialogo può avvenire solo fra le Amministrazioni coinvolte.

Per evitare che si verifichino simili situazioni, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha previsto penalizzazioni per chi non risponde, ma si tratta di misure così blande (*la mancata risposta di una PP.AA. ad un’altra è considerata “violazione dei doveri d’ufficio” ed è presa in considerazione “ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”*) che non sembrano realmente in grado di rappresentare un deterrente.

Ma se questo problema era visibile fin dall’inizio, nessuno aveva pensato alla spirale burocratica innescata da alcune Amministrazioni le quali, per inviare documenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, **ritengono di dover applicare l’imposta di bollo, con l’effetto di gravare di € 14,62 ogni certificato intra-Amministrazione.**



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

E non si tratta di casi isolati, come ha potuto constatare, suo malgrado, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che ha prontamente applicato le disposizioni relative alla decertificazione, anche secondo le disposizioni operative rese dal competente Dipartimento con la Direttiva prot. n. 61547 del 22.12.2011.

In realtà il Collegio Nazionale (*ente pubblico non economico*) già da tempo, sulla scorta del D.P.R. n. 445/2000, aveva improntato la sua attività favorendo il più possibile l'uso della autocertificazione ma, dopo la Direttiva ministeriale del 22 dicembre 2011, aveva abbracciato la “decertificazione spinta”, eliminando qualunque richiesta di certificati da parte degli iscritti nell'Albo (*dettando anche precise disposizioni alla rete dei Collegi provinciali ed interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che operano sul territorio*).

Se non che, alle prime richieste rivolte dai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai Comuni (*per verificare la residenza degli iscritti e/o degli iscrivendi, ciò anche in relazione alle norme europee sul domicilio professionale*) questi si vedevano -in diversi casi- rigettare le richieste, con la precisazione che per evaderle i Collegi avrebbero dovuto versare, per ogni certificato richiesto, l'imposta di bollo di € 14,62, rendendo in tal modo insopportabilmente oneroso procedere.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si era perciò rivolto direttamente al Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione chiedendo se tali richieste fossero legittime e, nel caso, come poter recuperare l'onere dell'imposta di bollo, non essendo possibile prevedere nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con la recentissima nota prot. n. 9347 del 5 marzo 2012 il Direttore dell'Ufficio per la Semplificazione Amministrativa ha precisato che quando “*l'Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'Amministrazione competente le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza*”.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Dunque non è legittimo il comportamento dei Comuni che richiedono il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio di certificati anagrafici.

*“La risposta è corretta e soddisfacente -ha commentato **Roberto Orlandi**, Presidente del Collegio Nazionale- però il Ministero non ha risposto positivamente alla nostra richiesta di emanare, sul punto, una Circolare di indirizzo nei confronti dei Comuni e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni interessate, in mancanza della quale evidentemente gli equivoci continueranno, obbligandoci ad intervenire di volta in volta, con un dispendio di tempo ed energie che si sarebbe potuto evitare”.*

Roma, 9 marzo 2012

*Allegato: la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 9347/2012.*